



Scrittura privata

REP./B n. 1003 del 08/04/2025

Contratto d'appalto per l'esecuzione degli INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL "CENTRO PISCINE DEL MUGELLO" E DEL COMPLESSO CALCISTICO "ROMANELLI" COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE1

STRALCIO PISCINE

L'anno 2025 (duemilaventicinque), questo giorno 8 (otto), del mese di Aprile, presso la Residenza Municipale di Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n. 2 sono comparsi i Signori:

- (da una parte) Ing. **GRAZZINI EMANUELE** nato a [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Comune di Borgo San Lorenzo, in prosieguo chiamato "Comune" – C.F. 01017000488 - il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, domiciliato presso la residenza municipale in Borgo San Lorenzo CAP 50032 - Piazza Dante n. 2;

E

- (dall'altra) il Sig **PAGANO CARMINE**, nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED], il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della ditta **PAGANO CARMINE SRL** con sede legale in Via Chiantigiana, 315, 50055 Lastra a Signa FI, C.F. e partita IVA 03585470614, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, come risulta dalla visura estratta dal R.I. in data 28.03.2025, che di seguito viene denominata semplicemente "Ditta appaltatrice";

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la "Ripresa e la Resilienza";
- i Piani Urbani Integrati (di seguito, "PUI") inseriti nella Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 (M5C2I2.2) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, "PNRR"), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- l'Amministrazione Comunale di Borgo San Lorenzo ha inteso dare attuazione al progetto denominato "*Interventi di rigenerazione degli impianti sportivi Romanelli e Centro Piscine di Via Caiani*", presentando apposita proposta di inserimento nel Piano Urbano Integrato di competenza della Città Metropolitana di Firenze, avendo attestato che l'intervento possiede i requisiti di ammissibilità a finanziamento a valere sulle risorse PNRR, secondo le previsioni dell'articolo 21 del D.L. n. 152/2021;
- il suddetto intervento è risultato ammesso a finanziamento ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze, del 22 aprile 2022, come riportato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 dello stesso decreto, per un importo di € 2.600.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 10.03.2022 è stato approvato il progetto preliminare relativo all'intervento di "*Rigenerazione impianti sportivi area 'Romanelli' nel capoluogo di Borgo San Lorenzo*", comportante una spesa complessiva di € 2.600.000,00;



- l'intervento denominato “*Rigenerazione impianti sportivi area Romanelli nel capoluogo*” è inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2022/2023/2024 ed elenco annuale 2022, approvato con deliberazione del C.C. n. 02 del 18.02.2022 e ss.mm.ii. (opera n. 92 – CUI 01017000488202200027);
- con determinazione n. 554 del 21.07.2023 (rettificata con atto n. 837 del 31.10.2023) è stato approvato l'ordine di attivazione n. FI_06-01 per l'importo di € 1.626.602,59 (oltre IVA e oneri di legge), finalizzato alla realizzazione dei lavori in appalto integrato, a favore del raggruppamento temporaneo assegnatario del Cluster AQ1, Lotto Geografico 2: Venezia-Bologna-Firenze, Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori In Appalto Integrato, costituito dalle imprese IMPRENDO ITALIA S.R.L. (oggi IMPRENDO ITALIA S.P.A.), con sede legale in Roma (RM), C.F. e P. IVA 11213441006 (mandataria) e I.T.A.F. S.R.L., con sede legale in Pistoia (PT), C.F. 00498610476 e P.IVA 01408540472 (mandante), ai fini della realizzazione delle prestazioni specificamente indicate nell'ordine di attivazione e nel relativo contratto;
- con atto Rep./B n. 856 del 17.10.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto integrato per gli interventi in oggetto nell'ambito dei Piano Urbani Integrati (M5C2I2.2) con il raggruppamento temporaneo costituito dalle imprese IMPRENDO ITALIA S.R.L. di Roma (RM), C.F. e P. Iva 11213441006 (mandataria), e I.T.A.F. S.R.L. di Pistoia (PT), C.F. 00498610476 e P. Iva 01408540472 (mandante), progettista indicato la società S.T.A.R. CONSULTINGS SRL, con sede legale in Viale A. Ciamarra, 259 in Roma (RM), C.F. e P. Iva 09054841219, dietro corrispettivo di € 1.806.357,80 di cui € 1.677.862,12 per lavori (compresa Iva 10%) e 128.495,68 (comprese cassa previdenziale al 4% e Iva al 22%);
- con determinazione n. 504 del 24.07.2024 è stata affidata la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori in oggetto al RTP costituendo tra l'Arch. MASSIMILIANO UGOLINI con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Via Guido Rossa 8, partita IVA 07045620486, quale mandataria, l'Arch. MORENO PERINI con sede legale in Pontassieve (FI), Via del Trebbio 13/A, partita IVA 05512670489, l'Ing. FRANCESCO RAVALLI con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Via Faentina 10, partita IVA 06524770481, il Perito Industriale GIAMPAOLO POLI con sede legale in Pistoia (PT), Via Fiorentina 305, partita IVA 02278520487 e il Geom. ANDREA BONANNI con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Via Pananti 57/59, partita IVA 05746370484, quali mandanti, dietro importo contrattuale di € 121.295,30 (oltre IVA e oneri di legge);
- con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 20.03.2025 è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto dal progettista incaricato Ing. Michele Migliaccio di Star Consulting srl, per i lavori dello “Stralcio piscine” nell'ambito degli “*Interventi di rigenerazione del Centro Piscine Mugello e del complesso calcistico Romanelli*” comportante una spesa complessiva pari a Euro 185.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 202 del 03.04.2025, qui integralmente richiamata, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori dello “Stralcio piscine” nell'ambito degli interventi di “*Rigenerazione degli impianti sportivi area Romanelli nel capoluogo*”, alla ditta **PAGANO CARMINE SRL** con sede legale in Lastra a Signa (FI), Via Chiantigiana 315/A, C.F. e partita IVA 03585470614, la quale ha partecipato alla procedura esperita tramite la piattaforma START presentando tutti i documenti richiesti e offrendo un ribasso pari al 2,0% sull'importo a base di gara;
- che per effetto del ribasso offerto l'importo contrattuale viene a determinarsi in complessivi € 145.712,55 (oltre IVA), di cui € 3.306,59 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.474,10 di costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Luca Cerreti, Responsabile della U.O. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio del Servizio Tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo;
- verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, avente validità fino al 08.07.2025;
- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal DPR 13 Giugno 2023 n. 81;

TUTTO CIO' PREMESSO



tra le parti contraenti, come sopra individuate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo (d' ora in avanti "Comune"), giusta le specificazioni della parte narrativa che si danno qui ripetute, affida in appalto alla ditta **PAGANO CARMINE SRL**, sopra generalizzata, che accetta senza alcuna riserva, i lavori dello "**STRALCIO PISCINE**" nell'ambito degli "*Interventi di rigenerazione del Centro Piscine Mugello e del complesso calcistico Romanelli*" di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 20.03.2025.
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **B63F261DE1**;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G63I22000060001**.

Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1. L'appalto dei lavori di che trattasi è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dai seguenti atti e fonti normative:

- a) dalle clausole del presente contratto e da quelle recate dal Capitolato Speciale di Appalto approvato con deliberazione di G.C. n. 37 del 20.03.2025;
- b) dagli elaborati progettuali approvati con la stessa deliberazione di G.C. n. 37 del 20.03.2025;
- c) dall'offerta economica, come risultante dagli atti di gara;
- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia degli appalti dei lavori pubblici, con segnato riferimento:
 - al decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i.;
 - dal Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto ministeriale (dei Lavori Pubblici) 19 aprile 2000 n. 145 e successive modificazioni intervenute;
 - dalla legge Regione Toscana n. 38 del 13 luglio 2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modificazioni intervenute;
 - dal Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari di disciplina dei contratti di appalto.

2. Le parti contraenti dichiarano espressamente:

- (a) di conoscere nel dettaglio e in ogni loro contenuto tecnico-giuridico tutta la predetta documentazione;
- (b) di considerare la stessa, per quanto non unita materialmente, come documentazione integrante e sostanziale del presente atto.

3. L'aggiudicatario si obbliga fin d'ora a rispettare quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, in funzione degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche. Eventuali costi aggiuntivi diretti verranno regolarmente contabilizzati secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d' appalto.

4. L'impresa ha presentato il Piano Operativo sulla Sicurezza, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, di cui copia è conservata in atti.

5. Le parti convengono concordemente che nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti progettuali e contrattuali, l'Appaltatore rispetterà nell' ordine quelle indicate dagli atti seguenti: contratto, elenco prezzi unitari, capitolato speciale d' appalto, altri elaborati con prevalenza per i particolari costruttivi, in ordine crescente di scala.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L' appalto è stabilito con corrispettivo per lavori a misura.

2. Il prezzo d'appalto è determinato in complessivi **Euro 145.712,55** (centoquarantacinquemilasettecentododici/55), di cui:

- a) Euro 118.931,86 (centodiciottomilanovecentotrentuno/86) per lavori a misura, equivalenti al ribasso del 2,0% sull'importo a base di gara;



b) Euro 23.474,10 (ventitremilaquattrocentosettantaquattro/10) per costi per la manodopera non soggetti a ribasso;

b) Euro 3.306,59 (tremilatrecentosei/59) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

3. Il corrispettivo indicato al comma precedente è da considerarsi al netto dell'I.V.A. spettante per legge.

Art. 4 - TERMINI PER L' ESECUZIONE E PENALI.

1. Il tempo utile massimo per ultimare i lavori affidati alla Ditta è di **75 (settantacinque)** giorni, naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. In caso di ritardo nell' ultimazione dei lavori, rispetto al termine anzidetto, la Ditta, senza necessità di preventiva messa in mora, sarà soggetta ad una penale pecuniaria fissa pari allo 1% (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale di ritardo e fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale stesso, come stabilito dal Capitolato Speciale.

Art. 5 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all' articolo 3 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e sue modifiche ed integrazioni. L' appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento al verbale di consegna. Al di fuori dei casi sopra individuati il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale d' Appalto. La sospensione dei lavori può inoltre essere disposta dal responsabile del procedimento, su motivata proposta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, in caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, alle disposizioni degli articoli 15, 17, 18, 20 e 21 del citato Decreto legislativo, nonché alle prescrizioni ed obblighi dei "Piani di sicurezza".

2. Nel caso in cui le inosservanze a quanto sopra individuato in materia di sicurezza del cantiere e prevenzione infortuni comporti una situazione di pericolo grave ed immediato, direttamente riscontrato, la sospensione parziale o totale dei lavori può essere disposta anche dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previa opportuna comunicazione al Direttore dei lavori.

3. Le sospensioni e le corrispondenti riprese dei lavori saranno disposte con le modalità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 - ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

Risultano compresi nei prezzi unitari e nell' importo contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle categorie di lavori da eseguire, nelle specifiche tecniche, nel presente contratto nonché nel Capitolato Speciale d' Appalto e nel Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministro Lavori Pubblici n. 145 del 2000, per quest' ultimo con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 7 e 8 e successive modifiche intervenute. Nell' esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.



L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso l'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del precedente articolo 6, l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere. Risultano altresì a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco tutti gli oneri ed obblighi speciali indicati nell'articolo del richiamato Capitolato Speciale d'Appalto (supra, articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 7bis - ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà farsi carico di tutti gli oneri particolari legati al finanziamento PNRR M5 C2 Inv. 2.2 "Piani urbani integrati". In particolare si richiamano le seguenti prescrizioni del capitolato speciale d'appalto:

- **Art. 2.17: Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**
- **Art. 2.2: Clausola sociale - Pari opportunità e inclusione lavorativa**
- **Art. 2.3: Principio del DNSH**
- **Capitolo 6: Criteri Ambientali Minimi (CAM)**

Il contratto d'appalto viene stipulato sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti stabilite all'art. 99 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (fascicolo virtuale dell'operatore economico, documentazione allegata dall'operatore economico, piattaforma digitale nazionale dati e banche dati delle pubbliche amministrazioni).

Art. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Le varie categorie dei lavori saranno contabilizzate secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal titolo IX del Regolamento Generale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

Art. 9 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. La Ditta avrà diritto, in corso d'opera, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, per i lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e di ogni altra ritenuta prevista per legge, raggiunga la somma di Euro 50.000,00, stante quanto stabilito dall'articolo 2.18 del Capitolato Speciale.

2. I pagamenti saranno effettuati tramite la Tesoreria comunale presso la banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Borgo San Lorenzo, Via Giovanni della Casa n. 19, a mezzo di mandati di pagamento sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario previa emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto da parte del responsabile del procedimento.

3. La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (nella versione ora emendata dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010, n. 217), a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto di lavori, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testé richiamata. A tal fine si specifica che:

- a) il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente: **B63F261DE1**;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: **G63I22000060001**;
- c) il numero di conto corrente dedicato è il seguente: [REDACTED] che risulta acceso presso la [REDACTED];
- d) il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è il Signor [REDACTED], C.F. [REDACTED], nella sua qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice.

4. La Ditta appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma 3 che precede.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, giusta le previsioni recate dal menzionato articolo 3



della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 (nel testo risultante dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge n. 187 del 2010, più sopra richiamato) determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta appaltatrice inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

6. Parimenti, qualora la Ditta appaltatrice abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata Legge n. 136 del 2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze.

7. La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro (o servizio o fornitura), un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

8. Il mancato inserimento della clausola di cui al comma 7) che precede, comporta la nullità assoluta dei relativi contratti.

9. Il Comune di Borgo San Lorenzo, a cura del Responsabile Unico del procedimento, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori verifica l'assolvimento da parte dello stesso appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10 – CONTROLLI

1. I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla stazione appaltante tramite le "figure" appresso individuate:

A. Per l'Amministrazione Comunale:

- **Ing. Grazzini Emanuele**, committente per la stazione appaltante le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'articolo 90 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni intervenute;

- **Geom. Cerreti Luca**, Responsabile unico del progetto le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'articolo 8 Allegato I.2 del Dlgs 36/2023;

- **Geom. Cerreti Luca**, Direttore dei lavori le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'allegato II.14 del Dlgs 36/2023;

B. Per l'Appaltatore:

- **Geom. Pagano Carmine**, Direttore tecnico, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dal D.Lgs 36/2023 (art. 119 c. 5 "*Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano (di sicurezza) da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori*").

Art. 11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 229 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e viene emesso dal direttore dei lavori entro il termine massimo di 120 gg dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione come sopra redatto viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. Nel caso in cui l'appaltatore, nel termine come sopra assegnato, non firmi il certificato di regolare esecuzione lo stesso si ha come da lui definitivamente accettato. In merito agli accertamenti, verifiche e controlli finalizzati alla emissione del certificato di regolare esecuzione che saranno disposti dal Direttore dei lavori saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le spese di cui all'articolo 224 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il certificato di regolare esecuzione è poi confermato dal Responsabile del procedimento. Per data di emissione del certificato di regolare esecuzione si intende quella di conferma del certificato stesso da parte del responsabile del procedimento. Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la emissione del certificato di regolare esecuzione e nel caso in cui non sia avvenuta la presa in consegna anticipata delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e le suddette circostanze e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 Codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i



materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause dovrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. Ricevuti dalla Direzione dei lavori il certificato di regolare esecuzione e tutti i documenti prodotti nonché quelli inerenti l'appalto, il Responsabile del procedimento conferma la regolare esecuzione e ne cura l'istruttoria ai fini dell'esame e della successiva determinazione del Dirigente responsabile del Servizio tecnico. In riferimento all'articolo 235 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili. Nei due anni successivi alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Art. 12 - MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell'appaltatore saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati con decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale n. 145 del 2000 e successive modificazioni intervenute. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa.

2. Per tutte le evenienze di cui al comma immediatamente precedente, le parti intendono fare più specifico riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Dlgs 36/2023.

3. Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme sopra richiamate e in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito all'art. 210 del decreto legislativo n. 36/2023, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'appaltatore (articolo 122 e All. II.14 del Decreto legislativo n. 36 del 2023), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori o per quanto meglio specificato nell'articolo 7 della legge Regione Toscana "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modificazioni intervenute, l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

2. Qualora in fase di esecuzione non fosse confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 14 - DOMICILIO DELL' APPALTATORE



1. Ai sensi e per gli effetti di cui presente contratto la Ditta elegge domicilio presso la sede del Comune di Borgo San Lorenzo (FI).

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme e clausole del presente atto e degli atti richiamati nel precedente articolo 2, nonché a rispettare le prescrizioni tecniche della Direzione Lavori.
2. Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto la ditta appaltatrice si obbliga ad applicare tutte le leggi e le direttive vigenti in materia di tutela dei lavoratori nonché il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dagli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
3. La Ditta appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. La Ditta è tenuta a trasmettere al committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva.
5. La Ditta si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune ogni azione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

Art. 17 - RESPONSABILITA'

1. La Ditta è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche e private e verso terzi, che comunque derivassero dell'esecuzione o dalla condotta dei lavori.

Art. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali l'impresa aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva per l'importo complessivo di € 7.285,63 mediante polizza fidejussoria n. 192.071.0000000063 stipulata con la società Vittoria Assicurazione S.p.A. emessa in data 04.04.2025 e conservata in originale in atti.
2. Tale garanzia è soggetta alla disciplina prevista dal Capitolato Speciale di Appalto e dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i..

Art. 19 – POLIZZE DI ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

1. L'appaltatore si impegna a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione Comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto, secondo quanto stabilito all'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 20 - SPESE E REGIME FISCALE

1. Sono a carico della Ditta tutte le spese presenti e future relative al presente atto, nonché le spese connesse all'esecuzione dei lavori.
2. A tal fine la Ditta dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che essa è tenuta a versare nella misura stabilita dalla legge.



Art. 21 – SUBAPPALTO

1. Nel DGUE presentato in sede di gara l'appaltatore ha dichiarato che NON intende subappaltare parte del contratto a terzi.

Art. 22 - PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. l'appaltatore - sottoscrivendo il presente atto - conferma la dichiarazione resa di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi professionali (non occasionali), nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dalla norma anzidetta.

Art. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata legge sulla privacy.

2. Il Comune si impegna a trattare i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge per fini di studio e statistici, anche con l'obiettivo di monitorare la spesa, nonché per gli altri adempimenti normativi.

3. I contraenti sono tenuti ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza prescritti dal richiamato D. Lgs. n. 163/2003, con particolare attenzione a quanto in esso disposto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 24 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, operano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di appalti e contratti pubblici, vigenti alla data di invio della lettera a presentare offerta.

2. Per le eventuali controversie è competente il Foro di Firenze.

Art. 25 – REGISTRAZIONE E BOLLO

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso, come previsto dall'art. 5, comma 2[^], del D.P.R. n. 131/1986 con oneri a carico del richiedente, da quantificare nella misura pro tempore vigente.

2. Ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'allegato I.4 allo stesso decreto il presente contratto è soggetto a imposta di bollo per l'importo di € 40,00.

Art. 26 – NORMA FINALE

Il presente contratto è stipulato in unico originale, composto di n. 9 pagine a video, mediante modalità informatiche e sottoscritto con le seguenti modalità: firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1[^], lett. a), D. Lgs. n. 82/2005, previa apposita e reciproca verifica che i certificatori di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1[^], lettera f), del D. Lgs. n.82/2005

Letto, confermato e sottoscritto.

La ditta appaltatrice: Sig. Pagano Carmine (firmato digitalmente)

Il Comune: Ing. Grazzini Emanuele (firmato digitalmente)